

Al comune di Montopoli di Sabina
comunemontopolidisabina.urb.edilizia@postecert.it

e p.c.

Ai Comuni del Lazio

LORO SEDI

Alle Organizzazioni Professionali Agricole

Loro Sedi

Federazione regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali

Sede

Collegio Regionale dei Periti Agrari

Sede

Collegio regionale degli Agrotecnici

Sede

Centri Assistenza Agricola

Sede

Aree Decentrate Agricoltura di
Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Viterbo

Area Produzioni Agricole e Zootecniche,
Trasformazione, Commercializzazione e
Diversificazione delle Attività Agricole

Area Politiche di Mercato ed Organizzazione
delle Filiere. Progettazione Integrata

Area Promozione, Comunicazione e
Servizi di Sviluppo Agricolo

Area Servizio Fitosanitario Regionale.
Innovazione in Agricoltura

Area Politiche di Prevenzione e
Conservazione della Fauna Selvatica

Area Gestione Sostenibile delle Risorse e
Governance del Territorio a Vocazione Agricola
Area Usi Civili, Credito e Calamità Naturali

Area Processi di Qualificazione,
Valorizzazione e Multifunzionalità
Loro Sedi

Direzione Regionale Territorio
Urbanistica Mobilità Rifiuti
Area Legislativa e conferenza di servizi
[Legislativo conferenze servizi@regione.lazio.legalmail.it](mailto:Legislativo_conferenze_servizi@regione.lazio.legalmail.it)

**Oggetto: Parere in merito al comma 4 dell'art. 55 della Legge Regionale 38/99 e s.m.i.
relativamente al rilascio di titolo abilitativo edilizio residenziale in zona agricola**

In riferimento alla nota protocollo n. 12346 del 15/10/2018, trasmessa via PEC ed acquisita al protocollo regionale n. 640549 del 16/10/2018, con la quale codesto Comune di Montopoli di Sabina ha richiesto un parere in merito al comma 4 dell'art. 55 della Legge regionale 38/99 e s.m.i., relativamente al rilascio di titolo abilitativo edilizio residenziale in zona agricola, si specifica quanto segue:

- il comma 4 dell'art. 55 della Legge Regionale 38/99 e s.m.i., prevede che gli interventi di edificazione in zona agricola siano consentiti esclusivamente agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del c.c., ai coltivatori diretti (CD) ed agli imprenditori agricoli professionali (IAP);
- in base a quanto stabilito dal punto 3.8 delle "Disposizioni per il rilascio delle certificazioni di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) e Coltivatore Diretto (CD)" di cui alla Determinazione Dirigenziale n. G04159 del 10/04/2015, dal comma 45 dell'articolo 17 della Legge Regionale n. 9 del 04/08/2017 e dalla circolare della scrivente Direzione prot. 92245 del 19/02/2018, i giovani agricoltori al primo insediamento, gli imprenditori all'inizio della propria attività quali titolari di azienda agricola ovvero le aziende che richiedono per la prima volta la certificazione, che al momento di presentazione della richiesta di certificazione non dispongono ancora dei requisiti previsti per il rilascio della stessa, dovranno impegnarsi a richiedere l'accertamento dell'avvenuto raggiungimento di tali requisiti entro 5 anni dalla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento della qualifica al comune capofila competente, così come individuato dalla Regione Lazio con D.G.R. n. 781/2002. In caso di omesso adempimento entro cinque anni, l'ufficio istruttore comunicherà il mancato raggiungimento dei requisiti sia all'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 1 comma 5-ter del D.lgs. n. 99/2004, che all'autorità competente in relazione alle finalità per cui è stata richiesta la certificazione, in questo caso il comune responsabile del rilascio del permesso a costruire. Alle ditte che, non ancora in possesso dei requisiti, richiedano la certificazione della qualifica per l'iscrizione alla gestione previdenziale ed assistenziale agricola dell'INPS, il comune capofila fornirà apposita attestazione indicante data di ricezione e numero di protocollo dell'istanza.
- Gli articoli 57 e 57 bis della Legge Regionale 38/99 e s.m.i., nonché l'articolo 15 della Legge Regionale 14/2006 e s.m.i., prevedono che per talune deroghe è necessario redigere apposito PUA, fermo restando ove previsto il requisito di coltivatore diretto (CD) o di imprenditore agricolo professionale (IAP);
- Il comma 10 dell'art. 57 della Legge Regionale 38/99 e s.m.i., prevede che la perdita delle qualifiche prevista dall'articolo 57, comma 1, all'atto del fine lavori e alla conclusione del


procedimento di presentazione della SCIA amministrativa per l'inizio attività, salvo il verificarsi di specifiche cause di forza maggiore, comporta che le opere realizzate a seguito del PUA sono da considerarsi difformi rispetto al titolo abilitativo edilizio ai sensi della legge regionale 11 agosto 2008, n. 15 (Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia) e successive modifiche e quindi abusive.

Pertanto, in considerazione di quanto esposto, nel caso in cui il richiedente un titolo abilitativo edilizio in zona agricola non sia già in possesso di certificazione attestante il requisito di CD o IAP, ma abbia presentato al competente Comune Capofila, utile domanda per l'ottenimento della stessa, impegnandosi a richiedere l'accertamento dell'avvenuto raggiungimento di tali requisiti entro i termini di legge vigenti al momento dell'inoltro della domanda, abbia provveduto e dimostri l'iscrizione alla gestione previdenziale INPS ed abbia altresì redatto e presentato al competente Comune idoneo PUA, va rilasciato il titolo abilitativo edilizio residenziale in zona agricola ovvero l'autorizzazione alla rifunzionalizzazione di cui alla Legge Regionale 14/2006 e s.m.i., da parte del competente Comune.


Inoltre, il Comune competente al rilascio del titolo abilitativo edilizio, avrà cura di riportare negli atti di cui all'articolo 76 della Legge Regionale 38/99 e s.m.i., nell'ambito della durata degli obblighi assunti anche i termini entro i quali il beneficiario dovrà acquisire la certificazione definitiva di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) o Coltivatore Diretto (CD) rilasciata dal Comune Capofila, pena l'applicazione di quanto disposto al comma 10 dell'art. 57 della Legge regionale 38/99 e s.m.i.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare il Dott. N. Esposito tel: 06/51688161 – mail nesposito@regione.lazio.it.

Il responsabile del procedimento
Dott. Nunzio Esposito



II DIRIGENTE DELL'AREA
Dott.ssa Alessandra Bianchi



IL DIRETTORE REGIONALE
Ing. Mauro Lasagna

